

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2015 n.4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2015 n.4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)”, come riportato in allegato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La proposta di modifica del regolamento regionale 3 aprile 2015 n.4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione), nasce dall'esigenza di adeguamento dello stesso ad alcune disposizioni del decreto legislativo n.117/2017 (cd. Codice del Terzo settore).

L'art. 10, comma 1, lettera c) del regolamento in esame, infatti, prevede la possibilità di dare in concessione o in locazione a canone agevolato gli immobili regionali anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al d.lgs. 460/1997 e alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro di cui alla l.r. 9/2004.

Poiché l'intera disciplina degli organismi del terzo settore è stata rideterminata con il d.lgs.117/2017, omogeneizzando il trattamento di categorie di associazioni ed enti precedentemente regolati da disposizioni legislative diversificate, di cui il Codice medesimo prevede l'abrogazione in luogo della formulazione vigente, che ricomprende appunto solo le ONLUS e le APS, viene proposta, nel rispetto del principio di parità di trattamento, l'introduzione del riferimento agli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017.

Sebbene l'entrata a regime del d. lgs. 117/2017 sia stata particolarmente complessa, prevedendosi tempi di attuazione piuttosto lunghi, con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il processo attuativo può considerarsi concluso con progressivo graduale effetto abrogativo della normazione pregressa, tra cui quelle prese in considerazione dalla citata lettera c), dell'art. 10, comma 1, r.r. 4/2015.

Ai sensi della citata DGR 366/2021, il testo della proposta è stato sottoposto al vaglio del Comitato tecnico per la legislazione ai fini dell'esame della proposta sotto il profilo tecnico-giuridico, nonché ai fini della rielaborazione del testo e della verifica di fattibilità.

Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale, il dirigente del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, con nota ID 25473960 del 24 febbraio 2022, ha convocato la conferenza dei servizi, richiesta con la suddetta nota ID 25200568|26/01/2022|ITPC.

In data 9 Marzo 2022 si è tenuta la conferenza di servizi suddetta per esaminare la proposta di modifica del regolamento in oggetto. Gli esiti della conferenza sono stati trasmessi con nota del 7/04/2022 id 25909622 depositata agli atti della struttura proponente.

In particolare, il settore attività legislativa e consulenza giuridica, ha osservato che nella categoria degli enti del terzo settore, di cui al citato art. 4 del CTS, sono ricomprese anche le imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), per le quali l'art. 71, comma 2, del Codice medesimo esclude la possibilità di beneficiare, per lo svolgimento delle attività istituzionali, del comodato di beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori, tale esclusione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

è stabilita *“in ragione della specificità delle stesse (n.d.r. imprese sociali) e al fine di evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese”*.

Benché la disposizione del regolamento regionale in esame non si riferisca al comodato, bensì alla concessione e alla locazione di immobili a canone agevolato (pari al 25% del canone di mercato), e seppure per tali forme di beneficio non si rinvenivano specifiche disposizioni statali, alla luce degli argomenti evidenziati e della analoga *ratio* sottesa agli istituti in questione, può essere opportuno espungere le imprese sociali dal beneficio previsto dall'art. 10 citato.

Inoltre, alla luce della peculiare condizione degli enti iscritti nei registri previgenti (APS e ODV) e delle ONLUS, per i quali il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 (recante la disciplina delle procedure per l'iscrizione nel RUNTS) prevede una specifica procedura di trasmigrazione e di iscrizione attualmente in corso, si è ritenuto invece utile la previsione di una disposizione transitoria di differente tenore rispetto a quella oggetto di valutazione.

A conclusione dei lavori, la struttura proponente il regolamento ha ritenuto di accogliere tutte le osservazioni e le integrazioni proposte. Per tale motivo si è predisposto consequenziale schema di deliberazione di Giunta con cui si approvano le modifiche al regolamento regionale n.4/2015, come sopra evidenziate.

Si precisa che l'approvazione del regolamento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dall'art.71bis della L.R. n. 31/2001.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto e esprimendo parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, inoltre, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del dipartimento
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Regolamento regionale della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2015 n.4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)".

